

Allegato "A" all'atto n. 50631/16361 di repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE THARA-ROTHAS
etica e cultura materiale"

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, via Guercino n. 6.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sede secondarie, sedi operative, uffici e rappresentanze.

Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di tutelare, promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza e il recupero del patrimonio storico, artistico, ambientale e paesaggistico in Italia e all'estero in tutte le sue manifestazioni quali, a puro titolo esemplificativo, l'architettura, la scultura, la pittura e la grafica, in ogni loro forma e tecnica espressiva, segnalando i criteri di eticità progettuale e valutando i criteri volti al risparmio e all'ottimizzazione energetica o all'impiego di energia rinnovabile relativamente ai manufatti alle creazioni nel tempo già realizzati, facendo agli stessi riferimento quali esempi e modelli, sia per attuare il recupero, adottando soluzioni tecnico-progettuali in armonia con l'ambiente e la natura, valorizzando il territorio e la sua cultura, storia ed arte.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà

- organizzare, promuovere, sostenere ed attuare progetti architettonici e di riuso (o diverso uso) di fabbricati di valore artistico, architettonico, storico o culturale
- organizzare, promuovere e sostenere mostre ed esposizioni temporanee o permanenti, stabili o itineranti;
- allestire sedi museali;
- promuovere la costituzione di collezioni, anche settoriali, a mezzo acquisti, accettazione di donazioni, conferimenti in depositi e comodati temporanei, usufrutto di beni, mobili e non, ivi compresi i complessi architettonici.
- collaborare con altre istituzioni pubbliche o private, nazionali o estere, ospitando iniziative promosse o trasferendo presso altri centri espositivi mostre allestite dall'Associazione;
- creare occasioni di fruizione scolastica e pubblica delle opere d'arte.

Sempre per il raggiungimento del proprio scopo essa potrà:

- partecipare ed organizzare convegni, conferenze e dibattiti o qualsivoglia manifestazione culturale ritenuta dall'Associazione atta alla promozione della cultura e dell'arte;
- promuovere e realizzare ricerche e studi, nonché, anche in qualità di committente ed eventualmente con il contributo di terzi, il restauro e il recupero di opere d'arte e di beni (anche immobili) di valore storico, architettonico e culturale;
- istituire borse di studio;
- realizzare e diffondere, anche per corrispondenza, con qualsivoglia mezzo e/o supporto ogni informazione sulle materie rientranti nello scopo dell'Associazione.

Per il conseguimento del proprio scopo, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi al pubblico.

L'Associazione potrà inoltre operare in armonia e collaborazione con altre Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici e/o privati, nazionali e esteri, che perseguono scopi analoghi o affini ai propri, concludendo con gli stessi anche apposite convenzioni, volte al migliore conseguimento delle proprie finalità; potrà anche partecipare a qualunque procedura, sia pubblica che privata, per l'aggiudicazione di studi di fattibilità e di ricerca, di interventi di tutela, promozione, valorizzazione, diffusione della conoscenza e recupero di beni di valore storico e artistico.

Art. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da tutti i beni che, a qualunque titolo, pervengano all'associazione da parte di enti pubblici e privati, da associati e non.

Il patrimonio è indivisibile.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote annuali di associazione;
- dalle contribuzioni degli associati, di privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, nonché dalle contribuzioni dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle raccolte pubbliche di fondi;
- da qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 6 – ASSOCIATI

Possono entrare a far parte dell'associazione coloro che ne condividono gli scopi quali espressi nell'art. 4 del presente statuto.

La domanda di ammissione deve essere rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza assoluta, con obbligo di motivazione in caso di rigetto.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori;
- volontari.

Sono soci **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che vengano ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci **onorari** coloro ai quali viene riconosciuta una partecipazione onorifica e gratuita. L'ammissione, con tale qualifica viene decisa dal Consiglio Direttivo.

Sono soci **sostenitori** tutti coloro che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'associazione, vengano ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo che deciderà entro dieci giorni.

Sono soci **ordinari** coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, che deciderà entro dieci giorni.

Sono soci **volontari** coloro che, per aver partecipato o per essersi impegnati a partecipare gratuitamente alle attività dell'associazione, vengono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo senza obbligo di versamento della quota associativa.

Gli associati, a prescindere dalle categorie di appartenenza, hanno parità di diritti, ivi compreso, qualora si tratti di maggiorenni, il diritto di voto.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la facoltà di recesso dell'associato.

L'esercizio dei diritti degli associati e l'accesso all'attività dell'associazione sono subordinati al versamento, laddove previsto, della quota di iscrizione il cui ammontare è determinato annualmente, per ciascuna categoria, dal Consiglio di Direttivo, fermo restando che la predetta quota di iscrizione sarà versata un'unica volta dai soci fondatori e annualmente dai soci sostenitori ed ordinari. L'esercizio dei diritti degli associati e l'accesso all'attività dell'associazione sono subordinati, altresì, al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, e comunque prima della data della riunione dell'assemblea che approva il bilancio.

Tutti gli associati hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi dell'associazione salva la facoltà, se assenti o dissenzienti, di impugnare tali deliberazioni qualora vengano ritenute contrarie allo statuto o ai fini dell'associazione.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte della persona fisica, estinzione o mutamento dello scopo della persona giuridica, recesso o esclusione.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno e degli eventuali arretrati;

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che:

- si sia reso moroso nel versamento delle quote associative;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme contenute nel presente statuto e, ove adottati, a quelle contenute nei Regolamenti;
- abbia tenuto una condotta pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

A cura del Presidente del Consiglio Direttivo, la deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dalla sua adozione.

La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall'associato innanzi all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata.

L'associato che sia receduto, che sia stato escluso, o l'erede dell'associato deceduto non può pretendere la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili, rimborsabili, né rivalutabili.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con l'associazione è quello comunicato dal socio all'atto dell'ammissione o successivamente per iscritto.

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e (ove nominato) il Vice Presidente;
- il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Direttore Artistico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

L'assunzione di cariche sociali potrà dar diritto a compenso secondo i limiti di legge e al rimborso delle spese, qualora richiesto e documentato.

Art. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo.

Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto.

Il socio ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e in quelle relative alla loro responsabilità.

I soci che non possono intervenire personalmente, possono farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta esclusivamente nelle assemblee riunite per deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e/o sugli indirizzi generali e programmatici dell'associazione.

Ciascun associato può essere portatore in assemblea di un massimo di tre deleghe in rappresentanza di altrettanti associati. In nessun caso la delega può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o ai Revisori dei Conti.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee chiamate a deliberare su argomenti diversi da quelli sopra indicati.

Art. 10 – CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata anche fuori della sede dell'Associazione, purché in Italia, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, relativo all'anno trascorso, e di quello preventivo, riguardante l'anno in corso.

L'Assemblea dovrà essere convocata anche tutte le volte che la legge lo richieda, il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motiva da almeno la metà degli associati, ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, nello stesso termine, a mezzo telefax o posta elettronica, purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento e tale sistema trovi riscontro nei dati di riferimento riportati nei libri sociali.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Sono, comunque, valide, anche se non convocate, le assemblee nelle quali siano presenti tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo o ove nominato.

Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva il bilancio consuntivo, relativo all'anno trascorso e quello preventivo, relativo all'anno in corso;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove lo ritenga o sia previsto dalla legge;
- delibera sugli eventuali compensi e sul rimborso delle spese da liquidare agli organi dell'associazione;
- determina gli indirizzi generali dell'associazione;
- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sull'adozione e modifica dei regolamenti dell'associazione, sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e la conseguente nomina dei liquidatori, determinandone i poteri, nonché sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 13 - PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità dell'adunanza e delle deleghe, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti.

Art. 14 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

Per la deliberazione di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come previsto dall'art. 21 c.c.

La nomina dei liquidatori, qualora non assunta in quella sede, sarà approvata con le maggioranze stabilite dal terzo comma del presente articolo.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale e, se nominati, dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da Notaio da lui designato. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro verbali assemblee e resterà a disposizione degli associati unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia del verbale sarà, inoltre, esposta presso la sede dell'associazione.

15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti tra i soci, per il periodo indicato all'atto della nomina che, comunque, non può essere superiore a tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri si farà luogo alla cooptazione. I consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla successiva assemblea che delibererà circa la loro conferma o sostituzione.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea che procederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non presenzino a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

16 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato anche fuori della sede dell'Associazione, purché in Italia, a cura del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo dovrà, inoltre, essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano agli aventi diritto almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, nello stesso termine, a mezzo telefax o posta elettronica, purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento e tale sistema trovi riscontro nei dati di riferimento riportati nei libri sociali e nei casi di urgenza con le medesime modalità almeno un giorno prima.

Sono, comunque, valide, anche se non convocate, le riunioni nelle quali sia presente l'intero Consiglio Direttivo e almeno un membro del Collegio dei Revisori o il Revisore, ove nominati.

17 – ATTRIBUZIONI

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio:

- delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- determina l'ammontare annuo della quota associativa;
- redige i bilanci consuntivo e preventivo dell'associazione, con la relazione annuale sulla gestione;

- delibera sulla convocazione dell'assemblea;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Segretario Generale, il Direttore Artistico e il Tesoriere;
- cura la redazione degli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
- elabora i programmi culturali ed i progettuali d'intervento dell'associazione, delibera su quelli sottoposti alla sua approvazione dal Direttore Artistico e ne cura la realizzazione;
- costituisce commissioni di lavoro con funzioni consultive per attivare particolari iniziative, composte anche da estranei all'associazione e presiedute da uno o più dei suoi membri con specifiche competenze in materia, determinandone i compensi;
- amministra il patrimonio dell'associazione;
- delibera sull'accettazione di donazione e lasciti testamentari;
- delibera sugli acquisti e sugli impegni di spesa;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, determinandone i compensi.

Nei limiti della delega i consiglieri avranno la rappresentanza della associazione, con firma libera e disgiunta di fronte ai terzi ed in giudizio e con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.

18 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio di Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e purché sia intervenuto il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente. In nessun caso è ammesso il conferimento di delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, nei casi previsti dal comma precedente, il voto del Vice Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale da trascrivere su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative e resistere alle stesse, con potere di transigere e di conciliare, per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori.

Convoca e presiede le adunanze dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega di volta in volta.

Nei casi di urgenza può assumere determinazioni nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Art. 20 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei suoi membri. Egli dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale collabora con il Consiglio Direttivo e con il suo Presidente; redige i verbali delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, li sottoscrive unitamente al Presidente e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri dell'associazione.

Art. 21 - TESORIERE

Il Tesoriere potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra persone estranee all'Associazione. Dura in

carica due anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli assegni tratti da conti correnti intestati all'associazione dovranno essere firmati dal Presidente o da un consigliere a ciò delegato, mentre la documentazione a supporto dovrà essere controfirmata, oltre che dal Presidente, anche dal Tesoriere.

Il Tesoriere provvede, altresì, al deposito delle somme e dei valori dell'associazione presso le Banche indicate dal Consiglio Direttivo; cura la tenuta della contabilità dell'associazione, conservando la documentazione relativa; redige rapporti finanziari semestrali, da sottoporre al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 22 – DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico potrà essere eletto dal Consiglio Direttivo, anche tra persone estranee all'Associazione, per il periodo di volta in volta stabilito all'atto della nomina.

Il Direttore Artistico propone al Consiglio Direttivo le iniziative e i programmi dell'associazione e collabora con il Consiglio nella loro realizzazione. A tali fini, egli potrà avvalersi della consulenza di una commissione costituita dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 17 lettera i) del presente Statuto.

Art. 23 – COLLEGIO DEI REVISORI - REVISORE

Il controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'associazione potrà essere affidato, qualora la legge o l'assemblea lo preveda, ad un Revisore ad un Collegio di Revisori composto da tre membri, nominati dall'assemblea tra i non soci iscritti nell'albo dei Revisori Contabili. La qualità di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'associazione.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Al Revisore o al Collegio dei Revisori compete in particolare la verifica della contabilità, ivi compresi i registri di cassa, banche ed inventario; il controllo dei rendiconti semestrali, annuali e dei bilanci. Il Revisore o il Collegio dei Revisori dovranno redigere le relazioni al bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'assemblea in sede di approvazione.

Le decisioni del Collegio vengono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata per l'approvazione dei bilanci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci dovranno essere, altresì, sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'assemblea.

Nella tenuta della scritture contabili e nella redazione dei bilanci dovranno essere osservate le vigenti disposizioni in materia di enti non profit.

Art. 25 – SCIoglimento

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Nel caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque dubbio o divergenza dovesse insorgere tra gli associati o tra essi e l'Associazione in ordine al rapporto associativo ed esse controversie siano suscettibili di compromessi in arbitri, dovranno essere deferite

inappellabilmente ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominati, entro quaranta giorni dalla richiesta fattane dalla parte più diligente, a cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede l'Associazione.

La determinazione del Collegio Arbitrale verrà formulata a maggioranza entro novanta giorni dalla sua nomina senza formalità di procedura.

La sua determinazione sarà vincolante per le parti, intendendosi sin d'ora adottata la soluzione negoziale delle insorgenti controversie.

Art. 27 – DEROGHE

In deroga a quanto previsto dal presente statuto, il primo Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione saranno nominati nell'atto costitutivo.

Art. 28 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia.

F.to: Francesca Savoldelli

F.to: Andrea Nava

F.to: Silvia Dosolina Passerini

F.to: SILVANA SAIJA NOTAIO